



COMUNE DI TERNO D'ISOLA  
PROVINCIA DI BERGAMO

# Regolamento Polizia Urbana

*-Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26.04.2005  
-Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 24.11.2008  
-Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 17.06.2020*





**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

**CAPO I – SUOLO PUBBLICO**

**Titolo I – Nettezza del suolo pubblico**

- art. 1. Insudiciamento del suolo pubblico
- art. 1/bis Modalità di conferimento dei rifiuti domestici
- art. 2. Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini

**Titolo II – Strade, viali, giardini, monumenti ed edifici**

- art. 3. Atti vietati sul suolo pubblico
- art. 4. Atti vietati nei parchi e nei giardini pubblici
- art. 5. Aree e zone vietate all'accesso dei cani

**CAPO II – ORDINE, DECORO**

**Titolo I – Custodia e circolazione di animali**

- art. 6. Obbligo di condurre i cani al guinzaglio

**Titolo II – Norme particolari**

- art. 7. Balconi, davanzali o terrazzi prospicienti le pubbliche vie
- art. 8. Obbligo per i conducenti di veicoli di moderare la velocità in presenza di pozzanghere
- art. 9. Divieto di soddisfare esigenze corporali in luogo pubblico
- art. 10. Rami protesi sulla pubblica via
- art. 11. Antenne paraboliche
- art. 12. Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico

**CAPO III – TUTELA DEL RIPOSO DELLE PERSONE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

- art. 13. Abuso di strumenti sonori
- art. 14. Riposo ed occupazioni dei cittadini, schiamazzi
- art. 15. Uso degli apparecchi atti a riprodurre suoni nei pubblici esercizi

**CAPO IV – DELLA SICUREZZA E DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA**

- art. 16. Animali molesti
- art. 17. Questua
- art. 18. Consumo di bevande alcoliche
- art. 19. Consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope

- art. 20. Prostituzione: divieto di contrattazione, adescamento
- art. 21. Divieti vari
- art. 22. Pericolo di incendi, esalazioni moleste
- art. 23. Sgombero della neve
- art. 24. Esplosione di petardi, mortaretti e simili
- art. 25. Condotte gas metano
- art. 26. Corsi d'acqua

#### **CAPO V-CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO**

- art. 27. Tutela e promozione dell'integrazione tra cittadini
- art. 28. Bivacco
- art. 29. Vasche e fontane

#### **CAPO VI – DISPOSIZIONI VARIE**

- art. 30. Divieto di arresto di veicoli con motore acceso
- art. 31. Divieto di lavare veicoli nella pubblica via
- art. 32. Guasti ed imbrattamenti

#### **CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- art. 33. Pagamento in misura ridotta
- art. 34. Procedure di accertamento e contestazione delle violazioni al presente Regolamento
- art. 35. Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione
- art. 36. Norme per l'esecuzione del presente Regolamento
- art. 37. Entrata in vigore

## **Premessa**

Il presente Regolamento disciplina la Polizia Urbana.

Oltre alle norme in esso contenute debbono osservarsi le disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale nonché gli ordini impartiti, anche verbalmente, dagli appartenenti alla Polizia Locale nel rispetto dei limiti e poteri loro attribuiti dalla Legge.

In caso di violazione degli articoli del presente Regolamento vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente che definisce un massimo e un minimo a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti.

## **CAPO I SUOLO PUBBLICO**

### **Titolo I: Nettezza del suolo pubblico**

#### **Articolo 1 Insudiciamento del suolo pubblico**

E' vietato insudiciare il suolo pubblico con qualsiasi sostanza solida o liquida, nonché gettarvi, depositarvi o lasciarvi cadere qualsiasi oggetto che lo occupi, ingombri o sporchi. E' vietato gettare o abbandonare sul suolo piccoli e piccolissimi rifiuti, quali ad esempio: pacchetti e mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, lattine, bottiglie e ogni altro rifiuto.

Nei cestini stradali possono essere buttati solamente i rifiuti di piccola dimensione e pertanto è vietato introdurre qualsiasi rifiuto di produzione domestica come sacchetti di rifiuti urbani, bottiglie, opuscoli vari ecc.

E' vietato abbandonare qualsiasi rifiuto nei pressi dei contenitori porta rifiuti.

Salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, è vietato nelle strade, piazze e spiazzi pubblici o aperti al pubblico il gettito di opuscoli, foglietti che possano alterare la nettezza del suolo. L'attività di volantaggio è consentita, al di fuori delle carreggiate, esclusivamente nelle cassette postali o nei raccoglitori all'uopo predisposti.

I proprietari di cani e di altri animali o coloro che li abbiano ricevuti in custodia sono responsabili degli insudiciamenti provocati dagli animali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00<sup>1</sup>**.

#### **Articolo 1/bis Modalità di conferimento dei rifiuti domestici**

E' obbligatorio effettuare la differenziazione dei rifiuti domestici rispettando le modalità fissate dalle disposizioni comunali

E' obbligatorio inserire i rifiuti nei sacchi e nei contenitori distribuiti dal Comune, in particolare per i rifiuti indifferenziati è vietato utilizzare altri sacchi o contenitori.

I rifiuti devono essere conferiti all'esterno proprie abitazioni nei punti di raccolta individuati. E' stabilito un calendario per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti e il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel suo rispetto.

E' vietato esporre i rifiuti prima delle 20,00 del giorno antecedente la raccolta. I rifiuti dovranno essere conferiti nell'apposita area tenendo conto del giorno della loro raccolta esclusivamente utilizzando i sacchi appositi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 200,00 a € 600,00**.

#### **Articolo 2 Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini**

I proprietari e conduttori di aree soggette al pubblico passaggio o in vista al pubblico debbono mantenerle pulite e sgombre da qualsiasi materiale, pertanto è vietato ammassare immondizie e rifiuti in tali aree e queste dovranno essere mantenute in stato di pulizia.

I proprietari o conduttori a qualunque titolo di immobili disabitati, non utilizzati o abbandonati devono aver cura che questi non versino in condizioni pregiudizievoli del decoro urbano e della pubblica incolumità. Devono altresì adottare ogni cautela, anche chiudendone gli accessi, affinché non vengano abusivamente occupati, non si verifichino indebite intrusioni e non vengano comunque utilizzati come luogo di attuazione di comportamenti devianti o criminali.

I proprietari di terreni, fondi, orti e giardini compresi nell'abitato dovranno curare il decoro e la pulizia evitando il diffondersi di erbacce o sterpaglie.

Al fine di contrastare la diffusione di allergie ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree agricole, aree verdi e di aree industriali dismesse, agli amministratori di condominio, ai responsabili di Enti pubblici o privati, per quanto di rispettiva competenza è fatto obbligo di vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia, parietarie e muffe sulle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e di pulizia. Gli sfalci devono essere eseguiti prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm.) e assolutamente prima dell'emissione del polline.

I titolari degli esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minimi dovranno collocare sulle soglie idonei cestini di foggia approvata dal Comune e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00.**

## **Titolo II: Strade, Viali, Giardini, Monumenti ed Edifici**

### **Articolo 3**

#### **Atti vietati sul suolo pubblico**

E' vietato sedersi e sdraiarsi per terra, nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, e intralciare o rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio e ostruire le soglie degli ingressi.

E' vietato altresì arrampicarsi e salire sugli alberi, sui monumenti e sdraiarsi sui gradini degli stessi.

E' altresì vietato senza permessi del Comune, disegnare sul suolo pubblico ed invitare sia pure tacitamente la dazione di offerte.

Su suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso, salvo particolare autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre ed eventi, ovvero per pratica assimilabile a quella sportiva, sono vietati giochi ed attività, anche con l'utilizzo di animali o di giochi radiocomandati, che arrecano intralcio o disturbo alla collettività limitando contestualmente la fruizione delle medesime aree.

Gli artisti di strada ed i piccoli circhi senza strutture fisse possono esibirsi, previa richiesta, nelle aree autorizzate dall'Amministrazione Comunale. L'esibizione potrà svolgersi dalle ore 09.00 alle ore 22.00.

Non è consentito occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per le attività del paragrafo precedente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00.**

### **Articolo 4**

#### **Atti vietati nei parchi, nei giardini e luoghi pubblici**

Nei parchi, giardini e luoghi pubblici è vietato cogliere fiori, sfrondare alberi, incidere la corteccia, affiggere sulla stessa manifesti, opuscoli e simili, manometterli e comunque recar danno alle piantagioni e calpestare le aiuole.

E' vietato introdurre qualsiasi animale ad eccezione di cani.

I cani dovranno essere sempre condotti e tenuti al guinzaglio e, nei casi previsti dalla legge, muniti di museruola.

E' vietato danneggiare, sporcare i sedili e le panchine, starvi sdraiati e sedere sugli schienali, nonché smuovere paletti di sostegno o di qualsiasi oggetto posto a protezione delle aiuole.

Nei parchi, ad eccezione che nel parco del Camandellino ed in quello della Al del Luf, sono vietati picnic nonché portare sedie, sdraio, tavoli ecc. per manifestazioni o altro senza esplicita autorizzazione del Comune.

Nei parchi e nei giardini è infine vietato introdurre veicoli diversi dai velocipedi condotti a mano.

E' vietato usare le attrezzature ed i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati e, in ogni caso, deturparli o danneggiarli.

L'autore delle violazioni è obbligato a ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi e dei beni

E' vietato parcheggiare veicoli su aiuole, spartitraffico, superfici a verde o comunque in aree interdette alla circolazione di mezzi a motore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00<sup>2</sup>**.

## **Articolo 5**

### **Aree e zone vietate all'accesso dei cani**

E' vietato l'ingresso e l'accesso ai cani e a qualsiasi altro animale nelle aree pubbliche adibite a giuochi per bambini e all'uso appositamente attrezzate nonché in tutte le zone che il Sindaco avrà individuato con esplicita ordinanza e che verranno opportunamente segnalate a mezzo di appositi cartelli.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00**.

## **CAPO II**

### **ORDINE - DECORO**

#### **Titolo I: Custodia e circolazione animali**

## **Articolo 6**

### **Obbligo di condurre i cani al guinzaglio**

I proprietari o affidatari di cani sono obbligati a condurli al guinzaglio, devono provvedere all'immediata raccolta delle loro deiezioni e in caso di controllo, devono risultare muniti di apposita attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.

Dovranno inoltre dimostrare l'iscrizione all'anagrafe canina regionale.<sup>3</sup>

E' vietato ai ciclisti, ciclomotoristi e motociclisti di condurre cani al guinzaglio mentre si trovano alla guida dei predetti veicoli.

Chiunque viola le disposizioni del comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 150,00.**

Chiunque viola tutte le altre disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00.**

## **Titolo II: Norme particolari**

### **Articolo 7**

#### **Balconi, davanzali o terrazzi prospicienti le pubbliche vie**

I vasi di fiori ed altri oggetti dovranno essere convenientemente assicurati per evitare ogni pericolo di caduta.

E' vietato lasciar gocciolare acqua o altre sostanze ovvero lasciar cadere rifiuti o residui di ogni genere sul suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

### **Articolo 8**

#### **Obbligo per i conducenti di veicoli di moderare la velocità in presenza di pozzanghere**

In caso di pioggia e comunque in presenza di pozzanghere, i conducenti di veicoli debbono moderare la velocità, all'occorrenza fermarsi, e tenere un'andatura di marcia tale da evitare di inzaccherare le persone che circolano sulla pubblica via.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

### **Articolo 9**

#### **Divieto di espletamento funzioni fisiologiche in luogo pubblico**

Sulla pubblica via, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e nei parchi è vietato sputare a terra.

Chiunque viola le disposizioni del comma precedente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

E' vietato soddisfare esigenze corporali in luogo pubblico.

Chiunque viola la disposizione del comma precedente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00.**

### **Articolo 10**

#### **Rami e siepi protesi sulla pubblica via**

I rami che si protendono oltre il ciglio stradale devono essere recisi fino all'altezza di 3,00 m. dal piano di calpestio. I proprietari sono tenuti alla pulizia del suolo pubblico rimuovendo i rami eventualmente caduti o trasportati dal vento per evitare che insudicino, danneggino o restringano la strada. Le siepi devono essere tagliate sulla verticale del confine di proprietà in modo che non interessino la proprietà pubblica.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

## **Articolo 11**

### **Antenne paraboliche**

E' fatto obbligo a tutti i costruttori di installare un'unica antenna parabolica, o di altro tipo, sulla copertura dei nuovi fabbricati al servizio di tutti i condomini.  
Sono pertanto consentite le installazioni di antenne di qualsiasi tipo, su unico supporto, esclusivamente sui tetti di copertura dei fabbricati.  
Le antenne che non rispettano tale previsione devono essere rimosse  
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00.**

## **Articolo 12**

### **Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico**

Fatti salvi gli specifici regolamenti comunali in materia, è vietato esporre merci od oggetti che possano facilmente insudiciare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.  
Dalle violazioni del presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese.  
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 300,00.**

## **CAPO III**

### **TUTELA DEL RIPOSO DELLE PERSONE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

#### **Art. 13**

##### **Abuso di strumenti sonori**

E' vietato l'uso di sirene, amplificatori di suono e di qualsiasi altro strumento sonoro che arrechino disturbo alla quiete pubblica.  
Il suono delle campane, quale espressione di annuncio dei momenti di preghiera e dei momenti significativi della comunità cristiana è regolamentato da opportuno Decreto della Diocesi di Bergamo.  
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00.**

#### **Art. 14**

##### **Riposo ed occupazioni dei cittadini, schiamazzi**

E' vietato schiamazzare, gridare, suonare o cantare recando disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.  
L'utilizzo di strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica, anche nella privata dimora, deve avvenire senza arrecare disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, è vietato dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 sino alle ore 08.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.  
Le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00 e dovranno essere sospese tra le 12.00 e le 15.00.  
Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici e le operazioni di hobbistica, fai da te, devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:  
da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00;

domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori occasionali di manutenzione edilizia, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recante disturbo, è consentita: da lunedì a sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00.

I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire che abbaino in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.

I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, e a bordo degli autoveicoli, dovranno avere la durata massima della loro emissione sonora, non superiore a 15 minuti anche non continuativi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00.**

### **Art. 15**

#### **Uso di apparecchi atti a riprodurre suoni nei pubblici esercizi**

Nei pubblici esercizi, i canti, l'uso di strumenti musicali e atti a riprodurre suoni devono essere preventivamente consentiti dal Comune che ne detterà le prescrizioni repute necessarie.

La tonalità del suono deve comunque essere moderata e tale da non disturbare i clienti, gli occupanti abitazioni vicine e la quiete pubblica.

Le audizioni che si propano all'esterno, esse devono venire interrotte alle ore 23.00 salvo non sia diversamente stabilito dal Sindaco con proprio espresso provvedimento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00.**

### **Art. 16**

#### **Animali molesti**

All'interno delle abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini e simili è vietato tenere animali che rechino disturbo alla quiete pubblica.

I proprietari e affidatari dei predetti animali, nel caso di comprovato disturbo arrecato da questi ultimi alla quiete ed al riposo delle persone, saranno ammoniti affinché adottino tutte le misure necessarie per evitare disturbo da parte dei propri animali, impregiudicata l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 150,00.**

### **Art. 17**

#### **Questua**

Su tutto il territorio comunale è vietato elemosinare in forma molesta e petulante; è vietato elemosinare accompagnandosi con minori, simulando disabilità e/o utilizzando animali.

E' vietato elemosinare nei pressi degli istituti scolastici fino ad un raggio di 250 metri da essi, in prossimità dei parchi pubblici, centri sportivi ed aree dedicate ad eventi.

E' vietato, inoltre, elemosinare nelle aree di parcheggio serventi grandi e medie strutture di vendita, luoghi di culto e cimiteri.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

## **Art. 18**

### **Consumo di bevande alcoliche**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 688 C.P. in area pubblica o aperta al pubblico è vietato, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi quali dehors et similia, consumare bevande alcoliche contenute, anche ai soli fini del trasporto fino al luogo del consumo, in contenitori di vetro o metallici(lattine). E' altresì vietato permanere nei medesimi luoghi sotto l'effetto delle bevande alcoliche.

Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro o metallici (lattine), utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti ad informare gli avventori del divieto del comma precedente, anche tramite l'esposizione di avvisi ben visibili all'interno del locale.

Sono inoltre tenuti a mettere in atto azioni finalizzate a ridurre la possibilità di abbandono e dispersione dei suddetti contenitori, anche ai fini del loro corretto riciclaggio.

In occasione di manifestazioni e/o eventi per cui sia necessario l'approntamento di misure di safety e security indicate in maniera esemplificativa e non esaustiva dalla circolare n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 del ministero dell'Interno, è fatto divieto nell'area interessata, nonché in un raggio di 25° mt. dalla stessa, di introdurre o vendere per asporto, ai fini del consumo immediato nelle aree del presente articolo, bevande in contenitori metallici(lattine) o di vetro, in particolare bottiglie. All'interno dei pubblici esercizi, ivi comprese le aree di diretta ed esclusiva pertinenza degli stessi, quali dehors et similia, è consentita la somministrazione in bicchieri di vetro (bottiglie e lattine comunque escluse) essendo responsabilità degli esercenti vigilare adeguatamente affinché detti bicchieri e contenitori non vengano portati all'esterno di locali ed aree annesse. Più precisamente detti esercenti sono tenuti a versare in bicchieri le bevande, non lasciando comunque le relative bottiglie o lattine in disponibilità dei clienti neppure all'interno dei locali, fatta salva la consumazione ai tavoli.

Gli esercizi adibiti alla ristorazione potranno somministrare bevande in contenitori di vetro ai propri clienti durante la consumazione dei pasti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

## **Art. 19**

### **Consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope**

Salvo che il fatto costituisca reato, ed in concorso con le sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/90 e ss.mm.ii. è vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, assumere sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' altresì vietato permanere nei medesimi luoghi sotto l'effetto manifesto delle suddette sostanze.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

## **Art. 20**

### **Prostituzione: divieto di contrattazione, adescamento**

Fatto salvo che il fatto costituisca reato, è vietato concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione sulla pubblica via ed in aree aperte ed accessibili al pubblico.

Nei medesimi luoghi è vietato assumere comportamenti finalizzati all'esercizio della prostituzione che turbino la moralità pubblica, il buon costume ed il comune senso del pudore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

#### **CAPO IV DELLA SICUREZZA E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA**

##### **Art. 21 Divieti vari**

Ai fini di assicurare l'incolumità fisica e la sicurezza dei pedoni sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:

1. Esporre falci, ferri taglienti o oggetti che per forma possano arrecare nocimento ai passanti;
2. Transitare con utensili e arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti;
3. Circolare con trampoli, skateboard, pattini e simili;
4. Lanciare pietre, palle di neve o far uso di qualsiasi oggetto che possa **cagionare danni o molestare le persone.**

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 150,00.**

##### **Art. 22 Pericolo di incendi, esalazioni moleste**

Fatte salve le disposizioni relative all'inquinamento atmosferico, in tutto il territorio comunale, sia su suolo pubblico che privato, è fatto divieto di bruciare foglie e sterpi, e qualsiasi altro materiale.

In deroga a quanto sopra, in applicazione delle disposizioni regionali emanate in materia di inquinamento atmosferico i materiali agricolo-forestali derivante da sfalci, potature o ripuliture debbono essere primariamente gestiti mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente, né mettano in pericolo la salute pubblica. In alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali di potatura provenienti da attività agricole o forestali al fine di consentire il reimpiego del materiale ricavato come sostanza concimanti o ammendanti.

Tale combustione in loco è consentita per cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno (fatto salvo quando venga dichiarato dalla regione lo stato di rischio per gli incendi boschivi) nelle zone poste al di fuori del centro abitato.

E' consentita la combustione agricola controllata sul luogo di produzione nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte a vietare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

E' sempre fatto divieto di combustione nei centri abitati e di materiale vegetale proveniente da aree verdi quali giardino, parchi ed aree cimiteriali ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera e del D.Lgs. 152/2006, poiché classificati come rifiuti solidi urbani.

E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00.**

### **Art. 23 Sgombero della neve**

I proprietari di casa, gli inquilini ed i responsabili degli stabili che abbiano tetti, balconi o qualsivoglia struttura che aggetti sulla pubblica via, hanno l'obbligo di assumere ogni accorgimento utile ad evitarvi la caduta di neve o ghiaccio dalle loro proprietà.

Qualora si renda necessario provocare la caduta di neve o ghiaccio il frontista, ai soli fini dell'esecuzione dei lavori e per il tempo strettamente necessario, potrà delimitare l'area interessata alla caduta, avendo cura di adottare le misure a salvaguardia dell'incolumità pubblica ed avendo parimenti cura della successiva pulizia del sedime pubblico e della rimozione di quanto gettato.

I proprietari o gli inquilini di case o negozi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare.

E' vietato lo scarico su suolo pubblico della neve spalata dalle proprietà private.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 150,00.**

### **Art. 24 Esplosione di petardi, mortaretti e simili**

Lungo le strade, vie e piazze dell'abitato Comunale, in ogni altro luogo destinato alla disputa di manifestazioni sportive nonché in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato far esplodere petardi, mortaretti, colpi, giocattoli pirici e simili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 150,00.**

### **Art. 25 Condotte gas metano**

E' fatto obbligo posizionare le condotte del gas metano "a vista", ove non esiste il marciapiede, in apposite scanalature aperte, delle dimensioni e secondo le modalità che verranno impartite dall'Azienda Concessionaria.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00.**

### **Art. 26 Corsi d'acqua**

Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nei corsi d'acqua e nei bacini idrici è vietato:

fare il bagno;

lavare veicoli, oggetti o animali;

versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00.**

## **CAPO V CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO**

### **Art.27 Tutela e promozione dell'integrazione tra cittadini**

Al fine di favorire la più compiuta integrazione tra la cittadinanza è vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, indossare accessori d'abbigliamento o paramenti che celino i tratti del volto e rendano difficoltoso il riconoscimento di chi li indossa. E' fatta eccezione per le manifestazioni culturali, quali ad esempio il Carnevale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00.**

### **Art. 28 Bivacco**

Su tutto il territorio comunale è vietato campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche od altri ripari di fortuna.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00.**

### **Art. 29 Vasche e fontane**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' altresì vietato il loro utilizzo al fine di igiene personale e/o balneazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

## **CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 30 Divieto di arresto di veicoli con motore acceso**

Nelle vie dell'abitato l'arresto prolungato di veicoli a motore deve avvenire con motore spento.

Si intende prolungato l'arresto eccedente i centoventi (120) secondi.

Nelle vie e nelle piazze e zone di maggior transito pedonale tale limite è ridotto a sessanta (60) secondi.

Tali vie verranno individuate dalla Giunta Municipale su proposta del Comando di Polizia Locale.

Deve altresì avvenire con motore spento l'arresto dei veicoli fermi al passaggio a livello.

Le presenti disposizioni non si applicano in caso di arresto ai semafori e incroci ove il traffico è regolato manualmente dagli Agenti preposti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

**Art. 31**  
**Divieto di lavare veicoli sulla pubblica via**

E' vietato il lavaggio di veicoli lungo le vie, strade o piazze.  
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

**Art. 32**  
**Guasti e imbrattamenti**

E' vietato in qualsiasi modo di guastare, manomettere o imbrattare edifici, manufatti e simili, pubblici e privati.  
Impregiudicata l'eventuale applicazione della Legge Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 300,00 oltre alle spese per il ripristino del danno.**

**CAPO VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 33**  
**Pagamento in misura ridotta**

La sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della Legge n. 689/81, è graduata nel rispetto dei limiti edittali previsti dall'art. 7 bis del DL.gs. 18.08.2000 n. 267, tenuto conto della gravità della violazione ed è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione della violazione, pari al terzo del massimo o al doppio del minimo edittale della sanzione prevista per la violazione commessa se più favorevole.

Il pagamento in misura ridotta è sempre escluso qualora il fatto abbia cagionato danni a terzi o al Comune.

In caso di ricorso e di relativo rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/81, l'organo competente a decidere nel motivare le ragioni della decisione, ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione alla gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.

**Art. 34**  
**Procedura di accertamento e contestazione delle violazioni al presente**  
**Regolamento**

L'accertamento e la contestazione delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento competono agli Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria e agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

L'Agente che ha accertato la violazione provvederà a redigere apposito verbale contenente, oltre alla indicazione della norma violata, la sommaria descrizione del fatto, le generalità del trasgressore e degli eventuali responsabili in solido o, nel caso di trasgressione di un minore, le generalità degli esercenti la potestà parentale o degli affidatari, l'indicazione della sanzione pecuniaria e le modalità del pagamento, l'ufficio al

quale il pagamento dovrà essere effettuato, l'indicazione dell'Autorità cui proporre eventuale opposizione al provvedimento ed il termine per l'opposizione stessa.

**Art. 35**  
**Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione**

L'accertamento di violazione al presente Regolamento importa per il trasgressore l'obbligo di cessare immediatamente la condotta abusiva nonché di ripristinare, ove richiesto lo stato di fatto anteriore alla violazione.

In difetto provvederà d'ufficio il Funzionario Comunale o il Sindaco.

Se l'atto abusivo produce ingombro del suolo pubblico o potenziale nocimento per persone o cose, il trasgressore deve provvedere alla immediata rimozione dell'ostacolo o del pericolo.

In difetto si provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dello stesso trasgressore fatta salva la sanzione pecuniaria relativa alla commessa violazione.

**Art. 36**  
**Norme per l'esecuzione del presente Regolamento**

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare le istruzioni che si rendano necessarie per la esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.

**Art. 37**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, ai sensi di legge.